

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



Area Istruzione, Cultura e Attività Produttive
Servizio Scolastico



Gara Europea a procedura aperta
per l'affidamento del Servizio di
Assistenza Scolastica Specialistica
ai sensi della legge 104/92,
dei servizi di pre e post scuola
e di assistenza in mensa

Periodo: gennaio 2019 – giugno 2022

CAPITOLATO SPECIALE

CIG N.

<u>PARTE “A”</u> - OGGETTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO	
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO	PAG. 3
ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO	PAG. 3
ART. 3 - UTENZA	PAG. 4
ART. 4 - STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO	PAG. 4
ART. 5 - PREZZO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA E AMMONTARE PRESUNTO	PAG. 6
ART. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO	PAG. 6
ART. 7 – OBBLIGHI POSTI A CARICO DELLA AGGIUDICATARIA	PAG. 7
ART. 8 – VIGILANZA SUL SERVIZIO	PAG. 9
ART. 9 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO	PAG. 9
<u>PARTE “B”</u> - <u>PRESCRIZIONI E OBBLIGHI CONTRATTUALI</u>	
ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 9
ART. 11 – PAGAMENTI	PAG. 10
ART. 12 - INVARIABILITA’ DEL PREZZO	PAG. 10
ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA’	PAG. 10
ART. 14 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 11
ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA	PAG. 11
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA	PAG. 12
ART. 17 - SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO	PAG. 12
ART. 18 - DOMICILIO	PAG. 13
ART. 19 - RESPONSABILITA’	PAG. 13
ART. 20 – RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	PAG. 13
ART. 23 - CONTROVERSIE	PAG. 13
Art. 22 - NORMA DI RINVIO	PAG.13
Allegato A – Protocollo tra Impresa aggiudicataria, Comune e Istituzioni scolastiche	

PARTE A - OGGETTO E MODALITA' DEL SERVIZIO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

- per “Amministrazione”, il Comune di San Maurizio Canavese quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato;
- per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un Operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;
- per “Appaltatore” o “Impresa appaltatrice”, l’Operatore economico identificato, mediante procedura aperta, dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione del servizio secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con gli elementi forniti nell’offerta;
- per “contratto”, l’atto negoziale con cui verranno formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’Operatore economico identificato quale Appaltatore;
- per “Codice”, il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

La procedura ha per oggetto l’affidamento dell’incarico per:

- il servizio di **assistenza scolastica specialistica** finalizzata al sostegno all’integrazione scolastica, **in esecuzione alla legge 104/92**, per il supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione, alle autonomie relazionali e gestionali degli alunni in situazione di handicap psico-fisico residenti sul territorio comunale;
- il servizio integrativo scolastico di **pre e post scuola** per gli alunni frequentanti le scuole del territorio comunale al fine di offrire un supporto organizzato alla genitorialità con ampliamento dell’orario di permanenza del bambino in ambito scolastico, oltre quello delle normali lezioni;
- il servizio integrativo scolastico di **assistenza durante il “tempo mensa”** nei plessi scolastici.

Potranno altresì essere affidati all’Affidataria servizi riconducibili ad attività educative previo accordo tra le Parti in ordine alle relative modalità gestionali ed economiche con conseguente adozione di specifico provvedimento di affidamento e di impegno di spesa.

Il servizio viene appaltato con decorrenza dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2022, per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico nell’ambito del periodo sopra indicato. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio alle prestazioni contrattuali con l’Aggiudicatario in via d’urgenza.

Le Imprese concorrenti esplicitamente accettano questa possibilità, senza opporre riserve.

L’Appaltatore, su richiesta motivata del Comune, è tenuto alla proroga del contratto alle medesime condizioni delle prestazioni appaltate, per il tempo necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione e comunque per un periodo massimo di mesi sei. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni al contratto medesimo.

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’applicazione di quanto disposto dall’art. 63 comma 5 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i al fine di addivenire alla ripetizione del servizio affidato per ulteriori tre anni scolasti, e precisamente per il periodo 01.09.2022 al 30.06.2025,

sulla base delle previsioni normative vigenti. La ripetizione del contratto sarà affidata con specifico atto.

ART. 3 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio di **sostegno scolastico specialistico** mira ad affrontare e sostenere situazioni di disabilità di alunni residenti nel Comune di San Maurizio frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) che necessitino dell'affiancamento di assistenti educativi, durante la frequenza scolastica e, in conformità al Piano Educativo Individualizzato, si occupino di fornire agli alunni seguiti stimoli individualizzati e differenziati quali occasioni di supporto e potenziamento delle opportunità e delle risorse globali della scuola.

Gli obiettivi del servizio, pertanto, sono tesi a sviluppare le potenzialità di ogni alunno diversamente abile nel campo dell'autonomia personale, della comunicazione, dell'integrazione sociale, nonché ad ottimizzare la fruizione dell'offerta scolastica favorendo il raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi. Anche l'assistenza fisica vera e propria dovrà essere sempre rivolta al raggiungimento del maggior grado possibile di autonomia.

Il servizio di **pre e post scuola** e di **assistenza durante il tempo mensa**, mira invece a fornire un impiego qualificato, organizzato ed educativo del tempo antecedente e seguente il tempo scuola e un servizio di assistenza qualificata ed educativa durante il pasto. Gli educatori dovranno pertanto progettare ed attuare attività e proposte ludico-ricreative compatibili con l'ambiente scolastico, sempre a sfondo educativo, tranquille, nonché promuovere atteggiamenti positivi e di scambio fra gli alunni. Il servizio non sarà mai di mera vigilanza, ma sempre educativo.

ART. 4 - UTENZA

Il servizio di **assistenza scolastica specialistica** è rivolto ad alunni residenti sul territorio comunale, in situazione di handicap certificato dagli Organi Istituzionali i quali provvedono, direttamente o tramite la scuola, a trasmetterne i nominativi al Comune.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, il competente Servizio comunale trasmette all'Aggiudicataria l'elenco degli utenti, corredato per ognuno dalla richiesta di intervento che quantifica le ore assegnate.

Durante il periodo contrattuale potranno essere accolte ulteriori richieste di assistenza, contemplate con le disponibilità finanziarie del Comune, che daranno luogo ad integrazione di incarico.

L'Amministrazione Comunale, in relazione a nuove esigenze, ha facoltà di aumentare o ridurre il numero dei minori inseriti nell'elenco nominativo ed incrementare o ridurre il relativo numero delle ore a ciascuno assegnate. Ha pure la facoltà di variare la distribuzione delle ore assegnate ad ogni singolo utente.

Il **servizio di pre e post scuola** è rivolto agli alunni, iscritti al servizio, che frequentano le scuole del territorio.

Il **servizio di assistenza in mensa** è rivolto ad alunni che frequentano le scuole del territorio per i quali tale esigenza di rende necessaria per cause organizzative. E' pertanto un servizio erogato su disposizione del Comune e non fa riferimento alla richiesta dell'utenza.

ART. 5 - STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO

a) Il **servizio di assistenza scolastica specialistica** dovrà essere svolto da educatori scolastici nel periodo indicato all'art. 1 e in modo continuativo per un totale quantificato in n. **4970 ore medie annue**

presunte, nel rispetto delle più precise indicazioni che verranno fornite al riguardo dall'Ufficio Istruzione del Comune.

Il servizio si concretizza nell'affiancamento di un educatore scolastico al singolo alunno destinatario dell'intervento, in orario stabilito e per un monte di ore settimanali funzionale all'attività scolastica e parascolastica.

Gli interventi da attuarsi a favore degli alunni devono essere preventivamente concordati nelle modalità con i Dirigenti del Comune e della Scuola in quanto si collocano nell'ambito dei progetti educativi individualizzati che definiscono per ogni alunno finalità ed obiettivi.

Gli educatori della Appaltatrice, in base alle indicazioni del Dirigente Scolastico, avranno incontri iniziali con i docenti di riferimento al fine di definire i progetti individualizzati che, nel corso dell'anno scolastico, saranno monitorati e valutati.

Gli educatori scolastici dovranno, in particolare, partecipare, con il personale docente e ausiliario della scuola, ad attività di formazione, programmazione e valutazione dei risultati degli interventi attuati, al fine di elaborare, realizzare e verificare progetti integrati per gli allievi (curriculum e informazioni significative riferite a ciascun alunno, obiettivi da raggiungere, strumenti necessari per attuarli, metodi di controllo della realizzazione degli stessi). Si ritiene importante la partecipazione ai consigli di classe nonché ai momenti di incontro con le famiglie ed i servizi territoriali.

Il compito educativo-assistenziale del servizio implica infatti un'interazione non solo programmatoria con i docenti e le istituzioni scolastiche, ma anche con il contesto sociale (la classe, la scuola) in cui l'assistente opererà, in quanto la crescita di ogni alunno verso l'autonomia, è anche conferma sociale di sé e la comunicazione è sempre interazione con l'ambiente esterno e con gli altri. Pertanto, nel monte ore sono ricomprese le riunioni programmatiche e di verifica.

Restano tassativamente escluse dal monte ore quelle per la formazione e aggiornamento generale del personale che sono a totale carico della Impresa aggiudicataria.

Le ore di partecipazione alle riunioni di cui sopra, dovranno comunque essere comunicate al Comune e conteggiate separatamente sull'apposito prospetto riepilogativo delle ore di servizio effettuate (registri presenze) prodotto a corredo delle fatture e vistato dal Coordinatore generale della Impresa aggiudicataria e dal Dirigente Scolastico.

L'orario di ogni educatore scolastico verrà articolato in base alle effettive e singole esigenze di ogni allievo in coerenza con l'organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale a realizzare gli obiettivi peculiari del servizio. Il servizio, si ribadisce, dovrà essere svolto in piena e totale collaborazione con il personale docente.

Agli utenti assistiti che debbano sostenere esami di qualunque genere dovrà essere assicurata l'assistenza per tutta la durata degli stessi, previa specifica richiesta del Comune su segnalazione della scuola interessata.

Qualora l'orario di lavoro e le esigenze del servizio richiedano la presenza degli educatori scolastici durante il pasto, agli stessi è concessa la fruizione gratuita del pasto fornito dal servizio comunale di ristorazione scolastica.

Per quanto attiene alle uscite didattiche, sulla base del piano delle stesse e del quadro presunto delle ore di assistenza previste a carico del Comune e a carico della Scuola, saranno concordate modalità preventive al fine di agevolare la partecipazione dell'alunno alle uscite medesime. Non è consentita la partecipazione da parte del Personale della Agjudicataria ad uscite non concordate preventivamente con il Comune.

Il servizio prevede la mobilità degli operatori qualora l'alunno residente frequenti, per motivi oggettivi, scuole ubicate in altri Comuni. La mobilità degli operatori è prevista inoltre qualora, a seguito di verifica, si individui la necessità di sospendere od integrare interventi per casi specifici. Eventuali ampliamenti dell'orario per alunni già seguiti o inserimenti di nuovi alunni, dovranno essere rispondenti alle finalità generali del servizio. Tali eventuali integrazioni andranno comunque attentamente valutate in via preventiva in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune.

In caso di assenza dell'alunno da scuola superiore ad un giorno, il servizio dovrà essere sospeso e ripreso al rientro a scuola dell'alunno stesso.

L'alunno impedito alla frequenza delle lezioni a scuola per periodi di tempo prolungati (più mesi) a fronte di comprovata documentazione medica, previo parere favorevole del Dirigente Scolastico e su richiesta dei genitori al Comune, potrà usufruire delle ore di assistenza scolastica presso il domicilio dell'alunno anziché in aula, nel rispetto delle medesime condizioni di esecuzione del servizio.

In caso di cessazione della frequenza scolastica per qualunque motivo da parte di alunni, l'intervento si intenderà concluso per le ore relative al singolo intervento, senza che l'Affidataria possa pretendere alcun indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

Gli assistenti educativi, pur non dovendo assolutamente sostituire i docenti statali assenti dal servizio, potranno essere autorizzati a garantire inderogabili esigenze di assistenza degli allievi attraverso rimodulazioni orarie e/o cambi turno, anche su base plurisettimanale.

L'assegnazione dell'assistente è sempre vincolata agli alunni che deve supportare e pertanto non è ammissibile l'assegnazione, anche temporanea, su altri alunni non inseriti nell'elenco degli allievi aventi diritto all'assistenza comunale.

b) Il servizio pre e post scuola e assistenza in mensa dovrà essere svolto da educatori scolastici nel periodo indicato all'art. 1 e in modo continuativo per un totale quantificato in n. **2940 ore medie annue presunte complessive** (di cui, indicativamente, **1400 ore medie annue per pre e post scuola e 1540 ore medie annue per assistenza mensa**), nel rispetto delle più precise indicazioni che verranno fornite al riguardo dall'Ufficio Istruzione del Comune.

Per il servizio di pre scuola, gli educatori prenderanno in consegna dai genitori i minori all'ora di inizio del servizio e ne saranno responsabili sino al loro affidamento alle insegnanti delle sezioni di appartenenza, al termine del servizio medesimo. Il servizio è svolto nei plessi indicati dal Comune all'Aggiudicataria. Per lo svolgimento del servizio, l'Aggiudicataria deve mantenere un rapporto di un educatore ogni 20 alunni.

Riguardo al post scuola, invece, gli educatori prenderanno in consegna i minori dagli insegnanti al termine delle regolari lezioni e ne saranno responsabili fino al momento del loro affidamento ai genitori. Il servizio è svolto solo nei plessi indicati dal Comune all'Affidataria. Per lo svolgimento del servizio l'Aggiudicataria deve mantenere un rapporto di un educatore ogni 20 alunni.

L'orario di svolgimento del servizio rispettivamente di pre e di post scuola, è articolato un'ora prima e un'ora dopo le lezioni della scuola primaria; un'ora prima e un'ora e mezza dopo le lezioni della scuola dell'infanzia, salvo variazioni stabilite dal Comune in accordo con l'Istituto Comprensivo che potranno intervenire in corso d'appalto e che saranno prontamente rese note all'Appaltatore.

L'attività è svolta in accordo con l'Istituto Comprensivo, in uno spazio definito, dove i bambini dovranno essere interessati ad attività ludico - espressive, con la disponibilità di apposito materiale, già presente presso le varie sedi scolastiche e/o che potrà anche essere integrato dal Comune dietro presentazione di opportuna richiesta della Cooperativa incaricata del servizio, vagliata dal Comune stesso.

Relativamente al servizio di assistenza durante il tempo mensa, gli educatori, nella medesima percentuale educatori/ragazzi di cui al servizio di pre e post scuola, prenderanno in consegna gli alunni al termine delle lezioni, li accompagneranno nei diversi refettori, effettueranno azione di sorveglianza educativa durante il tempo del pasto vero e proprio e sino alla riconsegna degli alunni alle rispettive insegnanti di sezione.

L'orario di ogni educatore scolastico verrà articolato in base alle effettive e singole esigenze in coerenza con l'organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale a realizzare gli obiettivi peculiari del servizio.

Agli educatori che effettuano il servizio di assistenza mensa è concessa la fruizione gratuita del pasto fornito dal servizio comunale di ristorazione scolastica.

Per il servizio nel suo complesso, l'Affidataria dovrà inoltre designare un Coordinatore del servizio che sarà il referente unico del Comune e delle Istituzioni Scolastiche, nonché responsabile della idonea gestione del servizio nei confronti del Comune in applicazione del Capitolato e avrà l'obbligo di

riferire, periodicamente, al Responsabile dell'Ufficio Comunale preposto, circa l'andamento dell'intervento educativo.

ART. 6 – PREZZO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA E AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo orario a base di gara, per tutto il servizio di cui al presente capitolato, sul quale dovrà essere applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, è il seguente:

€ 20,00 orarie oltre IVA 4% (oneri per la sicurezza zero) per un importo per anno scolastico presunto di Euro 158.200,00 oltre IVA 4% (ore 4970 + 2940 = ore 7910 x € 20,00).

Tale importo medio per anno scolastico comporta, per il periodo d'appalto, un importo complessivo presunto di **€580.067,00** oltre IVA 4% (porzione gennaio/giugno 2019 = 6/9 di 158.000,00 + 3 i anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22) Poiché, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del "Codice dei Contratti Pubblici", l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di **ripetizione del servizio** per ulteriori tre anni scolastici, fatta salva l'adozione di apposito atto, il valore globale presunto dell'appalto comprensivo della eventuale ripetizione è di **€1.054.667,00**, fatto salvo l'aggiornamento prezzi.

Il prezzo offerto deve considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio di cui al presente appalto. L'importo s'intende accettato senza riserva dall'Appaltatore poiché, con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si presume che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli, verifiche ed accertamenti, tenuto conto della specificità degli interventi richiesti e di tutte le circostanze prevedibili e non, relative all'esercizio del servizio stesso.

ART. 7 - REQUISITI DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO.

L'Impresa affidataria dovrà garantire il servizio previsto nel presente capitolato con proprio personale e con un numero di operatori idoneo allo svolgimento del medesimo.

Il servizio dovrà essere svolto da educatori scolastici di entrambi i sessi, con qualifica professionale idonea allo svolgimento dei compiti previsti dal capitolato (es. livello D1 per gli educatori e D3 per il coordinatore di cui al contratto di categoria cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e cooperative sociali)

Tutto il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso di idonei requisiti quali:

- diploma di maturità di scuola media superiore: istituto o scuola magistrale, liceo sociopsicopedagogico, ovvero:
- diploma di maturità di scuola media superiore ovvero diploma di laurea, integrati (entrambi se non attinenti le politiche educative, pedagogiche o psicologiche) da attestato di frequenza di corsi universitari e/o corsi promossi da istituzioni e/o associazioni, accreditate nel campo educativo e assistenziale su tematiche connesse all'assistenza ai minori e adulti, debitamente documentate;
- esperienza di almeno un anno, documentabile, in servizi uguali a quello del presente appalto.

La direzione dei servizi in oggetto deve essere affidata ad un Coordinatore Generale del servizio che, oltre al diploma di maturità e laurea -integrati come sopra- abbia maturato altresì un'esperienza almeno biennale nel coordinamento di personale impiegato in servizi uguali a quello di cui al presente appalto. In alternativa al possesso di diploma di laurea, dovrà dimostrare un'esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di personale impiegato in servizi uguali a quello di cui al presente appalto. Il Coordinatore Generale è il referente dell'Amministrazione Comunale e del Dirigente Scolastico, dovrà essere reperibile telefonicamente in orario di servizio, dovrà partecipare a tutti i momenti di programmazione, coordinamento e verifica e sarà tenuto a garantire il corretto funzionamento dell'intero servizio affidato all'Appaltatore.

I nominativi degli educatori scolastici e del Coordinatore e i loro curricula dovranno essere comunicati al Comune entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Analogamente dovrà essere fatto successivamente per qualsiasi variazione degli stessi, nel rispetto del vincolo di cui ai successivi commi.

Al fine di assicurare la necessaria continuità del sostegno nei confronti dei soggetti svantaggiati, all'Appaltatore è fatto obbligo di impiegare, nel servizio di assistenza specialistica, gli educatori scolastici che già nel precedente anno scolastico abbiano svolto analoghe attività presso le strutture del Comune di San Maurizio C.se, fatta salva la disponibilità degli stessi, nel rispetto delle normative contrattuali.

Poiché il servizio si rivolge in più larga misura ad allievi con particolari difficoltà psicofisiche per cui è importante che gli alunni instaurino rapporti solidi e continuativi con le figure di riferimento, non è ammessa la sostituzione degli educatori scolastici, nel corso dell'anno scolastico se non per gravi e giustificati motivi che dovranno essere comunque preventivamente segnalati al Servizio Istruzione del Comune.

In caso di eventuali brevi assenze per malattia, motivi personali, ecc. degli educatori scolastici si dovrà provvedere alla loro tempestiva sostituzione, sentito il parere e la conferma di necessità delle scuole, di concerto con il Servizio Istruzione del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quegli educatori scolastici che si rendano responsabili di inadempimenti nel proprio ambito lavorativo oppure nel caso si rendano artefici di situazioni di criticità, di qualsivoglia natura.

ART. 8 – OBBLIGHI POSTI A CARICO DELL’AFFIDATARIA

Il Soggetto affidatario dovrà farsi carico dei seguenti oneri:

1. individuare gli educatori ed il coordinatore del servizio nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 6;
2. presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo completo di tutto il personale impiegato nel servizio e i curricula;
3. presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, le generalità, il recapito telefonico (telefono mobile) ed il curriculum del Coordinatore;
4. indicare, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, una propria sede operativa ubicata nella Provincia di Torino, cui gli uffici comunali potranno far capo per le comunicazioni e informazioni inerenti l'appalto;
5. applicare al personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore;
6. presentare al Comune prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa alla copertura assicurativa per l'infortunio e per la responsabilità civile del personale impegnato: l'impresa dovrà pertanto provvedere, prima della stipulazione del contratto di appalto, alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, comprendendo nei terzi anche gli utenti del servizio e garantendo altresì i danni gravi e gravissimi subiti/arrecati dagli utenti tra loro. Dovranno essere compresi in garanzia, i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. I massimali dovranno almeno essere di € 1.500.000,00=per sinistro, per persona, animali e per danni a cose.
7. garantire, relativamente al servizio di assistenza specialistica, la conservazione del posto di lavoro del personale operante alle dipendenze del precedente esecutore del contratto secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro delle categorie interessate, anche se l'impresa non ha aderito alla loro sottoscrizione; pur nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, la subentrante dovrà comunque attenersi a tale indicazione;
8. garantire, per quanto di sua competenza, la continuità educative nei confronti degli alunni assistiti, per l'intera durata dell'anno scolastico;

9. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto;
10. garantire una adeguata formazione e aggiornamento del personale;
11. vigilare sul buon funzionamento del servizio assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi;
12. assumersi l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli operatori, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa del proprio personale, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di rivalersi verso il Comune;
13. attuare l'osservanza delle norme derivanti dalla presente e futura normativa relativa alla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, alle prevenzioni varie per la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore, compreso il rispetto del T.U. 81/2008 e s.m.i., e delle disposizioni che potranno intervenire in corso d'anno scolastico per la tutela dei lavoratori;
14. presentare tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle suddette leggi su richiesta e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
15. portare a conoscenza degli educatori i contenuti del protocollo d'intesa, allegato al presente capitolato, che dovrà essere firmato e trasmesso al Comune, prima della stipula del contratto, dall'Impresa affidataria e, successivamente, da questa fatto firmare agli stessi educatori per l'accettazione di quanto ivi indicato; una copia del protocollo firmata da tutti gli educatori impiegati nel servizio, dovrà essere trasmessa, a cura dell'Impresa, entro dieci giorni dall'inizio del servizio stesso, all'ufficio istruzione del Comune.
16. collaborare con il competente servizio comunale nella predisposizione di correttivi o migliorie che possano essere necessarie per il miglior funzionamento del servizio;
17. svolgere il servizio rispettando integralmente quanto previsto nel Capitolato Speciale;
18. sostituire il Coordinatore e/o gli educatori a semplice richiesta del Comune quando questo non li ritenga adeguati allo svolgimento del servizio.

ART. 9 – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Il Comune mantiene le funzioni del controllo del servizio, ne constata il regolare funzionamento e verifica l'efficienza e l'efficacia della gestione.

L'Amministrazione Comunale ha pertanto la facoltà di richiedere alla Aggiudicataria informazioni e referenze relative al Coordinatore e agli assistenti educativi proposti per l'esecuzione del servizio.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse accertare che le prestazioni oggetto della presente gara non vengono eseguite in conformità a quanto stabilito e a regola d'arte, farà pervenire all'Impresa le eventuali contestazioni e osservazioni comunicando altresì le prescrizioni cui la Aggiudicataria dovrà conformarsi in tempi stabiliti.

L'impresa sarà tenuta a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dal Comune, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Sono fatte salve le norme relative alla applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 10 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente gara è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà perciò essere sospeso o interrotto.

In caso di sospensione od interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza

maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all'Affidataria per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della impresa oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990 n. 146 e s.m.i. "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali". In caso di sciopero pertanto, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa.

PARTE B - PRESCRIZIONI E OBBLIGHI CONTRATTUALI

ART. 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa affidataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'Impresa non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'affidamento e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale che porrà a carico della Impresa le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di San Maurizio Canavese.

Ai fini del ricevimento degli atti relativi al presente contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente: l'Amministrazione Comunale presso la sede municipale di San Maurizio Canavese e l'Impresa affidataria presso la propria sede amministrativa.

ART. 12- PAGAMENTI

In base all'importo orario di aggiudicazione e alle ore effettivamente prestate, l'impresa Affidataria dovrà emettere fatture mensili posticipate, corredate da dettagliata rendicontazione (prospetto riepilogativo delle ore di servizio effettuate vistato dal Coordinatore generale).

Il pagamento delle fatture mensili posticipate, calcolate sulle 9 mensilità (3 mensilità nella porzione settembre/dicembre e sei mensilità nella porzione gennaio/giugno) in cui si articola il servizio, sarà effettuato risultando il D.U.R.C. regolare, a trenta giorni dall'arrivo delle stesse al Protocollo Generale del Comune.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione, avverso cui l'impresa farà pervenire le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine tassativo di 5 giorni lavorativi.

L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa affidataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra (decurtazione dalle fatture). L'aggiudicataria assumerà a suo carico l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e della comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo possono operare. L'Aggiudicataria si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione relativa alle notizie ogni qualvolta si verificano eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

ART. 13 - INVARIABILITA' DEL PREZZO

Il corrispettivo per il servizio, nell'importo risultante all'atto dell'affidamento, si intende accettato dalla Aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza ed è quindi invariabile, in modo assoluto, per tutta la durata del servizio.

La Aggiudicataria non potrà pretendere pertanto sovrapprezzi, adeguamenti o indennità speciali di nessun genere, anche in caso di riscontrate difficoltà di esecuzione dei servizi.

In relazione a tutti gli oneri ed obblighi imposti dal presente capitolato, si intende che la Aggiudicataria debba provvedere a sue spese, ritenendosi ogni corrispettivo per essi compreso nel prezzo di aggiudicazione del servizio, comprese le spese per la stipulazione del contratto (bolli, diritti fissi, diritti di segreteria, imposte di registro) senza diritto a rivalsa.

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Nel caso in cui si riscontrassero inadempienze nella gestione dei servizi, le stesse verranno formalmente contestate alla Affidataria, la quale avrà 5 giorni lavorativi di tempo per presentare eventuali controdeduzioni.

Al termine dell'iter di contestazione, il responsabile del Servizio Comunale competente, valuterà l'eventuale applicazione di penalità, secondo il principio della gradualità e a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità o non abbia provocato alcuna conseguenza, sarà comminata al riguardo una sola ammonizione.

Si riporta di seguito una tipologia di massima delle inadempienze (elenco non esaustivo) che comportano l'applicazione di una sanzione secondo i principi sopra riportati:

- abituali deficienze o negligenze del servizio, quanto la gravità e la frequenza compromettano il servizio stesso a giudizio dell'Amministrazione Comunale: da Euro 500,00 ad Euro 2.500,00;
- sostituzione di un operatore con altro non in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato: da Euro 1000,00 ad Euro 2.500,00
- mancata sostituzione degli operatori assenti per malattia od altri seri motivi, in modo da pregiudicare il servizio di assistenza scolastica: da euro 1.000,00 ad Euro 2.500,00;
- inadempimenti, rispetto ai disposti del capitolato o del protocollo allegato allo stesso, commessi dagli educatori o dal coordinatore: da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00.

L'importo di tali penalità verrà raddoppiato in caso di recidiva, fatta salva la possibilità di procedere alla rescissione del contratto.

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto all'Amministrazione Comunale di sanzionare casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio.

L'importo delle penalità potrà essere dedotto dal corrispettivo spettante all'Impresa affidataria.

ART. 15 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Impresa;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della Impresa;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale;
- grave inadempimento da parte della Impresa;

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- sospensione anche parziale del servizio per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- quando l'Impresa appaltatrice si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, compreso l'allegato protocollo, indipendentemente dalla loro natura.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarare risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od ogni altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'Impresa affidataria, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale in conseguenza della risoluzione del contratto.

ART. 16 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di decadenza di cui al precedente articolo, il Responsabile del Procedimento, notifica all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data della notifica.

Qualora le stesse non siano ritenute accoglibili, o non siano prodotte nei termini, il Responsabile del Procedimento dichiarerà la decadenza del contratto.

La cauzione prestata dall'Appaltatore dichiarato decaduto viene incamerata dal Comune e l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi eseguiti regolarmente rimanendo passibile del danno che provenisse all'Amministrazione Comunale per l'eventuale stipula di un nuovo contratto con altra impresa, e ciò indipendentemente dall'esecuzione d'ufficio del servizio stesso.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale proceda alla risoluzione del contratto, l'Impresa si impegna a proseguire l'intervento fino al nuovo affidamento del servizio. Nei trentasei mesi successivi alla risoluzione contrattuale, l'Impresa non potrà partecipare a gare d'appalto indette da questo Comune.

ART. 18 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del "Codice dei Contratti", ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88 comma 4-ter del D. Lgs 6/09/2011 n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i Soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il Concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

ART. 19 – CAUZIONE PROVVISORIA

A corredo dell'offerta da presentare per la gara di cui in argomento, deve essere costituita una cauzione provvisoria, a scelta dell'offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016, dell'ammontare di € 11.601,34 pari al 2% dell'importo complessivo presunto della gara.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione Comunale.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Nel caso di costituende associazioni temporanee di impresa, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese che compongono il raggruppamento.

La suddetta cauzione, copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili all'Impresa.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di istanza, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ad affidamento avvenuto, la cauzione provvisoria sarà svincolata, salvo che per l'Aggiudicataria, per la quale verrà trattenuta fino alla stipulazione del contratto.

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto e a garanzia dell'esecuzione dello stesso, deve costituire una garanzia ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 50/2016, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo medesimo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è costituita quale polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 385/93, oppure bancaria. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria.

Il deposito cauzionale copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e sarà svincolato e restituito all'Impresa a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il

regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale su richiesta dell'Impresa affidataria.

ART. 21 - SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato alla Impresa affidataria subappaltare o comunque cedere il contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni.

ART. 22 - DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente capitolato, l'Affidataria dovrà eleggere un domicilio presso il quale il Comune potrà effettuare ogni comunicazione inerente l'appalto.

ART. 23- RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone o a cose in dipendenza dei servizi oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'Impresa affidataria, la quale si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia.

L'Aggiudicataria è responsabile solidalmente per danno causato a minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del C.C. esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Eventuali danni provocati da atti di vandalismo da parte degli utenti dovranno essere comunicati tempestivamente dalla Affidataria all'ufficio comunale competente con la descrizione e le eventuali giustificazioni dell'accaduto. I relativi costi potranno essere addebitati alla impresa nel caso sia stato riscontrato un comportamento negligente da parte del personale preposto ai servizi.

ART. 24 - RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il Comune si impegna e si fa carico di promuovere tutti gli atti che favoriscano, per quanto definito nel presente capitolato, il confronto e le relazioni triangolari tra l'Impresa aggiudicataria, il Comune e le Istituzioni scolastiche, la realizzazione degli obiettivi del servizio e il rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso. A tale fine, è stato redatto il protocollo, allegato al presente capitolato.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I dati saranno trattati per le finalità connesse alla gara ed alla successiva stipula e gestione del contratto, fatti salvi i diritti di garanzia dei soggetti interessati. L'Aggiudicatario dovrà altresì applicare le norme del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. relativamente ai dati personali (sensibili e non) di cui il personale impiegato verrà, eventualmente, a conoscenza a seguito dell'incarico ricevuto.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'Impresa affidataria in ordine all'esecuzione del servizio e all'applicazione delle norme del Capitolato, la competenza è demandata al Foro di Torino.

ART. 27 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, a quanto disposto dal Codice Civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.